

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

**col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998

INDICE

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 7 |
| Testo dell'Accordo | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, parafato a Kiev il 20 settembre 1996, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Ucraina ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.

L'Accordo in particolare, prevede che:

il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:

- trasporti funebri;

- trasporti di materiale destinato all'esposizione; trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

- trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

- trasporti postali;

- trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

- trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla Polizia o da altre forze di protezione;

- trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

- spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

- trasporti di api e avannotti.

Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo.

È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali, a condizione che essi siano riesportati.

La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali di membri dell'equipaggio del veicolo; per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio.

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione

del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai tra-

sportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato, nonchè l'istituzione di una Commissione mista per garantire il buon funzionamento dell'Accordo stesso.

L'Accordo non incide nè su leggi nè su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina in materia di trasporti internazionali di persone e cose su strada comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 28), incaricata dell'esame dei programmi operativi alternativamente in Ucraina ed in Italia, nonchè per assicurare il servizio di interprete per le riunioni in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di tre funzionari con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

| | | |
|---|----|-----------|
| pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni) | L. | 2.400.000 |
|---|----|-----------|

| | | |
|---|---|-----------|
| diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si aggiungono lire 55.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 237.000 viene ridotto di lire 61.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi erariali, previdenziali e assistenziali ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = lire 229.000 x 3 persone x 4 giorni) | » | 2.748.000 |
|---|---|-----------|

Spese di viaggio:

| | | |
|---|---|-----------|
| biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kiev (lire 2.700.000 x 3 persone = lire 8.100.000 + lire 405.000 quale maggiorazione del 5 per cento) | » | 8.505.000 |
|---|---|-----------|

| | | |
|---|---|-----------|
| spese di interprete (lire 1.000.000 al giorno x 3 giorni) | » | 3.000.000 |
|---|---|-----------|

| | | |
|----------------------------|----|------------|
| Totale onere (articolo 28) | L. | 16.653.000 |
|----------------------------|----|------------|

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti,

a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 16.653.000, in cifra tonda lire 17.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonchè all'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del suddetto provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annui per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

